



COMUNICATO UFFICIALE N. 266/L - 20 MAGGIO 2019

266/629

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 116 A della F.I.G.C., pubblicato in data 16 Maggio 2019:

Comunicato Ufficiale n. 116 A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 102/A del 17 aprile 2019;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 20 Maggio 2019

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

ALL. A)

REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI

Art 5.6 – Disposizioni specifiche per calciatore dilettante

Gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo cessano automaticamente qualora entro **gli otto (8) mesi** successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista.